

SENTENZA DELLA CORTE  
DELL'8 OTTOBRE 1974 <sup>1</sup>

**Syndicat général du personnel des organismes européens**  
**contro Commissione delle Comunità europee**

Causa 18-74

M a s s i m e

*Dipendenti — Associazioni di categoria — Capacità processuale — Limiti*  
(Trattato CEE, artt. 173, 179; statuto della Corte, art. 37; statuto del personale, artt. 24 b, 90, 91)

Il principio della libertà sindacale riconosciuto dall'art. 24 bis dello statuto del personale implica, secondo i principi generali del diritto del lavoro, non solo la facoltà dei dipendenti di costituire liberamente associazioni di loro scelta, ma altresì la facoltà, per dette associazioni, di compiere, nei limiti del lecito, qualsiasi attività che si renda necessaria per la tutela degli interessi professionali dei loro membri. L'azione processuale rappresenta uno dei mezzi di cui possono giovare le associazioni sindacali.

Pertanto un'associazione professionale, debitamente qualificata, può presentare,

ai sensi dell'art. 173, n. 2, del trattato CEE, un ricorso volto ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti di cui essa risulti destinataria. Essa può inoltre intervenire, ai sensi dell'art. 37 dello statuto della Corte, nelle cause pendenti dinanzi alla Corte.

Tuttavia, poiché il sistema di reclamo e ricorso messo in opera dagli artt. 90 e 91 dello statuto del personale si applica esclusivamente alle controversie individuali, il ricorso di cui all'art. 91 non può venir proposto da un'associazione di categoria.

Nella causa 18-74,

SYNDICAT GÉNÉRAL DU PERSONNEL DES ORGANISMES EUROPÉENS, di Lussemburgo, rappresentato dal suo presidente, sig. M. Metge, con l'avv. R. Badinter, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. J. Welter, II B, avenue de la Porte-Neuve,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. J. Griesmar, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il

1 — Lingua processuale: il francese.